



COVID-19 AGGIORNAMENTI DEL 14 APRILE 2020 - IL MINISTERO DELLA SALUTE FORNISCE IMPORTANTI CHIARIMENTI : PER L'INUMAZIONE DEI DEFUNTI DA COVID-19 AL MOMENTO SERVE LO ZINCO-

Il Ministero della Salute ha risposto ad alcuni quesiti inoltratigli dalla UTILITALIA SEFIT in data 8 aprile 2020, fornendo importanti chiarimenti in ordine alla classificazione del virus COVID-19 e sui criteri da adottare per il confezionamento dei feretri dei defunti deceduti a causa di tale influenza da destinare all'inumazione.

Nello specifico **il Ministero della Salute ha chiarito che la SARS-COV-2 (CoVID-19) può essere considerata malattia infettivo-diffusiva**, di cui all'elenco contenuto nel DM 15 dicembre 1990 "Sistema informativo delle malattie infettive e diffuse". Il Ministero della Salute, richiamando alla Lettera A punti 3 e 4 della Circolare del Ministero della Salute n.11285 dell'1 aprile 2020 la patologia da microrganismi di gruppo 3 o prioni, ha riconosciuto la natura della COVID-19 come malattia infettivo-diffusiva che dunque rientra nell'Allegato di cui al DM 15 dicembre 1990, assimilato a classe prima n. 10 **"influenza con isolamento virale"**.

Il fatto che il Ministero della Salute abbia classificato il CoVID-19 quale una malattia infettivo-diffusiva comporta il rispetto di specifici criteri di confezionamento dei feretri di defunti deceduti per tale influenza, **nello specifico per quanto riguarda le inumazioni.**

Sul tema il Ministero della Salute, richiamando il DPR 10 settembre 1990 n. 285, ha rammentato che tale Decreto prevede che le persone decedute a causa di una malattia infettiva diffusa devono, ai fini dell'autorizzazione al trasporto, essere composte all'interno di una **duplice cassa**. Le prescrizioni per la tipologia di cassa sono contenute nell'art. 30; **l'art. 31 consente invece l'utilizzo di materiali diversi da quelli previsti dalla disposizione precedente, purché siano stati autorizzati dalle competenti autorità** (dapprima statali e poi trasferite, pur dovendo seguire un protocollo nazionale, a quelle regionali v. circolare Ministero Salute n. 36158 del 11/12/2015), e le relative autorizzazioni rilasciate dalle Regioni dove ha sede l'impresa produttrice valgono sull'intero territorio nazionale.

All'Allegato 1 lettera C) della Circolare n.11285 dell'1 aprile 2020 è disposto che *"Si utilizza la cassa lignea di cui alla lettera A) che precede, in funzione della destinazione, sempre confezionata con **sostitutivi dello zinco autorizzati in base all'art. 31 del DPR 285/1990**, purché il fondo del sostitutivo, prima della collocazione del cadavere, sia cosparso con non meno di 250 gr di materiale a base di SAP (polimero super assorbente). In caso di inumazione il materiale assorbente deve anche possedere caratteristiche biodegradanti"*.

Questo aveva creato alcuni dubbi interpretativi, portando qualcuno a risolverli usando i materiali alternativi dello zinco già autorizzati.

Come FENIOF avevamo già da tempo evidenziato che i materiali sostitutivi dello zinco attualmente utilizzati dalle imprese funebri italiane erano sì autorizzati per cremazione ed inumazione ma, per quest'ultima pratica, non potevano essere utilizzati per i defunti a causa di malattia infettivo-diffusiva.

E anche **il Ministero della Salute ha chiarito che, ad oggi, non risultano autorizzati ex art. 31 del DPR 285/1990 materiali in sostituzione dello zinco che possano essere usati per inumazione di defunti con malattie infettive**; le autorizzazioni rilasciate valgono solo per le ipotesi di inumazione non di infettivi e – per la sola cremazione- anche degli infettivi. **Il Ministero della Salute ritiene quindi che, fino a che non siano autorizzati esplicitamente materiali e prodotti specifici per inumazione di defunti con malattie infettive, attualmente si debba utilizzare la sola controcassa di zinco prevista dall'art. 30 DPR 285/1990.**

Pur non essendoci una specifica precisazione in merito riteniamo evidente che siano validi a tal fine sia gli zinchi collocati esternamente alle casse lignee che quelli collocati all'interno; seguendo la ratio della disposizione che prevede la doppia cassa al fine di salvaguardare l'integrità del feretro, riteniamo più consona la soluzione di utilizzo di zinco interno in luogo di quello esterno che presenta caratteristiche di maggiore fragilità ed instabilità nelle varie movimentazioni preliminari all'inumazione.

In ordine allo zinco per le casse destinate ad inumazione **il Ministero della Salute ha altresì sottolineato la necessità di evitare lo squarcio dello zinco prima dell'inumazione**, così come disposto dal DPR 285/1990, ai fini della salvaguardia di un bene costituzionalmente tutelato, quale la salute della persona (l'operatore cimiteriale), in un contesto attuale in cui l'epidemia si è diffusa con molta rapidità e tutti gli interventi normativi in questa fase di emergenza sono finalizzati a ridurre al minimo il contagio.

Il suddetto chiarimento del Ministero della Salute è scaricabile cliccando sul link sottostante:

http://www.feniof.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/Risposta-Ministero-della-Salute-ai-quesiti-Utilitalia_SEFIT-def.pdf